

**LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 23-03-2007**  
**REGIONE VENETO**

**SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE PER**  
**L'ETÀ EVOLUTIVA**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO  
N. 30 del 27 marzo 2007

*Il Consiglio regionale ha approvato*  
*Il Presidente della Giunta regionale*  
*promulga*

*la seguente legge regionale:*

**ARTICOLO 1**

Sospensione dell'obbligo vaccinale.

1. Per tutti i nuovi nati a far data dal 1° gennaio 2008  
è

sospeso nella Regione del Veneto l'obbligo vaccinale  
disposto dalle seguenti

leggi:

a) legge 6 giugno 1939, n. 891 "Obbligatorietà della  
vaccinazione

antidifterica";

b) legge 5 marzo 1963, n. 292 "Vaccinazione antitetanica  
obbligatoria" e

successive modificazioni e legge 20 marzo 1968, n. 419  
"Modificazioni alla

legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per  
la vaccinazione

antitetanica obbligatoria";

c) legge 4 febbraio 1966, n. 51 "Obbligatorietà della  
vaccinazione

antipoliomielitica";

d) legge 27 maggio 1991, n. 165 "Obbligatorietà della

vaccinazione contro

l'epatite virale B".

2. Le vaccinazioni previste dalle leggi di cui al comma 1, continuano a costituire livello essenziale di assistenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" e dalla vigente normativa in materia; tali vaccinazioni sono offerte attivamente e gratuitamente dalle aziende unità locali socio-sanitarie (ulss), restando inserite nel calendario vaccinale dell'età evolutiva, approvato e periodicamente aggiornato dalla Giunta regionale, in conformità agli indirizzi contenuti nel vigente Piano nazionale vaccini, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia.

3. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n.

210 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" e successive modificazioni e dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 "Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie".

## **ARTICOLO 2**

Disposizioni attuative.

1 La Giunta regionale, al fine di garantire un'offerta vaccinale uniforme su tutto il territorio regionale, emana le linee guida per la

definizione delle azioni da applicarsi da parte delle competenti strutture delle aziende ulss.

2. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 1, le aziende ulss continuano ad eseguire le procedure attualmente praticate per le vaccinazioni dell'età evolutiva.

### **ARTICOLO 3**

Comitato tecnico scientifico.

1. Al fine di valutare gli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge, è istituito un Comitato tecnico scientifico, di seguito denominato Comitato, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di prevenzione.

2. La Giunta regionale definisce la composizione ed il funzionamento del Comitato.

3. Previa intesa con il Ministero competente alle riunioni del Comitato partecipano il direttore del centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie ed un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità.

4. Il Comitato redige semestralmente un documento contenente la valutazione dell'andamento epidemiologico delle malattie per le quali la presente legge sospende l'obbligo vaccinale ed il monitoraggio dell'andamento dei tassi di copertura vaccinale nel territorio regionale, e lo trasmette, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, alla struttura della Giunta regionale competente in materia di prevenzione.

## **ARTICOLO 4**

Ripristino dell'obbligo vaccinale.

1. In caso di pericolo per la salute pubblica conseguente al verificarsi di eccezionali e imprevedibili eventi epidemiologici relativi alle malattie per le quali la presente legge ha sospeso l'obbligo vaccinale, ovvero, derivante da una situazione di allarme per quanto attiene i tassi di copertura vaccinale evidenziata dal documento di cui all'articolo 3 redatto dal Comitato, il Presidente della Giunta regionale sospende, con motivata ordinanza, l'applicazione della presente legge.

## **ARTICOLO 5**

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, quantificati in euro 5.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2007-2009, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

**Formula Finale:**

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino  
Ufficiale  
della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti  
di  
osservarla e di farla osservare come legge della Regione  
veneta.

Venezia, 23 marzo 2007

